

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**Città di Trani***Medaglia d'Argento al Merito Civile*

PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. 88 del Reg. Data: 30 / 4 / 2016	Oggetto: Aliquota per l'esercizio 2016 dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2016. Conferma aliquote.
---	---

L'anno duemilasedici, il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 19,30, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing.Raffaella	ASSESSORE	x	
CAPONE	Arch.Giovanni	ASSESSORE	x	
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
D'AGOSTINO	Dott.ssa Ivana	ASSESSORE	x	
DE MICHELE	Dott.Giuseppe	ASSESSORE	x	
DI GREGORIO	Avv.Michele	ASSESSORE		x
DI LERNIA	Dott.Felice	ASSESSORE	x	
DI STASO	Prof.ssa Grazia	ASSESSORE	x	
LIGNOLA	Dott.Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale dott .Carlo Casalino

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 9

Assessori, ed assenti n. 1 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vista la proposta a firma della Dirigente della 2^a Area Dott.ssa Grazia Marcucci, con il visto dell'Assessore al ramo Dott. Luca Lignola, munita dei prescritti pareri tecnico-amministrativi e contabili.

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art.1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3);

Dato atto:

- che, con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n.21 del 26 aprile 2007, è stata istituita in questo Comune l'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi del richiamato D.Lgs. n.360/1998;
- che, fino all'esercizio 2009, l'aliquota di tale addizionale è stata di 0,7 punti percentuali, come da deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 27 maggio 2009;
- che, con successivo provvedimento n.8 del 30/4/2010, il Consiglio Comunale ha ridotto a 0,6 punti percentuali l'aliquota della suddetta addizionale comunale all'IRPEF, modificando, per l'effetto, il comma 1 dell'art.3 del "Regolamento sull'addizionale comunale all'Irpef come segue: "L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è determinata nella misura di 0,6% a decorrere dall'anno 2010";

Considerato che, con successive deliberazioni n.35 del 29 ottobre 2012 e n.41 del 10 ottobre 2013, tale riduzione di aliquota è stata confermata, rispettivamente, anche per gli esercizi 2012 e 2013;

Rilevato che, con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 31/7/2014, è stato modificato l'art.3 del vigente Regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, riducendo, con effetto dal 1° gennaio 2014, l'aliquota della stessa addizionale allo 0,5 (zerovirgolacinque) punti percentuali;

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n.93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato l'art.1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Rilevato, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Atteso che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;

Richiamata deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n.45 del 24 luglio 2015, con la quale è stato modificato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 1°/1/2015, sono stati previsti un'aliquota unica in misura pari allo 0,8% e una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a €7.000,00;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2016-2018 e anche alla luce dei tagli alle risorse provenienti dallo Stato, di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,8% (zerovirgolaottopercento) di cui all'art.2 del vigente Regolamento sull'addizionale comunale all'IRPEF

Rilevato, sulla base delle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2013, così come risultanti presso il Portale del Federalismo Fiscale, che il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui innanzi conduce alle seguenti previsioni:

Importo minimo:	€.3.170.620,00
Importo massimo:	€.3.875.201,00
Importo medio:	€.3.522.910,50

Dato atto di uniformarsi alla sentenza TAR-Puglia n.2022 del 29/7/2014 e di non dover acquisire sul presente provvedimento il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ma di trasmetterlo allo stesso Organo, ai fini della resa del parere ex art.239 del D.Lgs. n.267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto l'art.1 comma 169 della L. n.296/2006 per il quale:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno in riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno",

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa, in atti, e di regolarità contabile espressi dal Dirigente della 2ª Area Economica Finanziaria, Dott.ssa Grazia Marcucci, così come prescritti dall'art.49 del suddetto T.U.E.L. n.267/2000;

Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1) **di dare atto** che con effetto dal 1° gennaio 2016, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF sia fissata nella misura di 0,8 (zerovirgolaotto) punti percentuali;

2) **Quantificare** presuntivamente in €.3.522.910,50 il gettito derivante dalla addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1;

3) **Trasmettere** il presente provvedimento all'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai fini della resa del parere ex art.239 del D.Lgs. n. 267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015;


4) **Inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;

5) **Pubblicare** la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.360/1998;

6) **Dichiarare**, con separata ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casolino



IL SINDACO
avv. Amedeo Bottaro

N° 1522 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 12 MAG 2016 al 27 MAG 2016 per
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 12 MAG 2016



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carlo Casolino


Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 12 MAG 2016



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carlo Casolino